



REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI LABORATORI ALL'ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA

(Attuativo del D.M. del 10 Dicembre 2001)

Rev.03

Articolo 1

DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente Regolamento si definiscono :
 - a) « **decreto** » , il decreto del Ministero delle Attività Produttive 10 dicembre 2001 , recante condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura .
 - b) « **strumenti** » gli strumenti elencati nell'art.1/b del predetto decreto, soggetti alla normativa nazionale applicabile, fatta pertanto esclusione per quelli approvati secondo i criteri fissati dalla Direttiva MID o da direttive diverse da quelle emanate per strumenti soggetti ad approvazione nazionale .
 - c) « **verifica periodica** » la procedura finalizzata alla tutela della fede pubblica , consistente nell'accertare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica degli strumenti , nonché l'integrità dei sigilli di protezione previsti dalla normativa vigente .
 - d) « **Camera di Commercio** » , la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Catanzaro.

Articolo 2

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura.

Articolo 3

CONDIZIONI GIURIDICO - AMMINISTRATIVE

- 1) il laboratorio e tutto il relativo personale devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;
- 2) se un laboratorio fa parte di una organizzazione più vasta avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, dovrà essere idoneamente documentata la sussistenza delle garanzie di indipendenza di cui al precedente punto 1, dalla quale risulti comprovato che tale struttura, sotto il profilo giuridico ed operativo, operi come una entità autonoma e distinta dall'organizzazione di cui fa parte .

Articolo 4

CONDIZIONI TECNICO - OPERATIVE

1. Il laboratorio deve operare, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica, sulla base di un sistema di garanzia della qualità, con particolare riferimento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 **in corso di validità** "REQUISITI GENERALI PER LA COMPETENZA DEI LABORATORI DI PROVA E TARATURA".
2. La condizione di cui al punto 1 è da ritenere parimente soddisfatta se il laboratorio risulta certificato da un Organismo **di Certificazione, accreditato in ambito EA in base alla norma UNI EN ISO 17021, in corso di validità**
3. La Camera di Commercio deve accertare che l'attività di verifica periodica, per una o più categorie di strumenti, sia definita e documentata in procedure e/o in istruzioni operative del sistema qualità del laboratorio e sia esplicitata nell'oggetto della certificazione del sistema qualità del laboratorio.
4. I laboratori devono essere dotati di strumenti ed apparecchiature idonei in relazione alla categoria di strumenti da sottoporre a verifica periodica, giusto disposto art.2 Direttiva MAP 04/04/03.
5. I campioni di riferimento di cui i laboratori devono essere dotati , dovranno essere tarati con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA ed essere adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da sottoporre a verifica. L' errore massimo permesso per i campioni di lavoro dovrà risultare inferiore ad 1/3 dell'errore massimo tollerato sullo strumento da sottoporre a verifica, avuto riguardo della propagazione delle incertezze dai campioni di riferimento, in accordo alla Raccomandazione Internazionale OIML R111-1 : 2004.

6. I campioni di lavoro, di cui il laboratorio dovrà documentare la disponibilità al pieno utilizzo, possono essere confermati all'utilizzo dal laboratorio medesimo, ove lo stesso disponga di procedure / istruzioni operative (precedente punto 2) e della strumentazione necessaria con cui poter dare evidenza delle operazioni di conferma metrologica con i campioni di riferimento di cui dispone. Ove il laboratorio non disponga della strumentazione necessaria e/o di risorse da adibire alle operazioni di conferma di cui sopra è cenno, potrà essere pianificata un'attività esterna al laboratorio con cui programmare lo stato di conformità metrologica dei campioni di lavoro. Tale attività esterna potrà essere richiesta ad uffici metrici delle Camere di Commercio - idoneamente attrezzati - oppure a laboratori di parte terza, la cui competenza sia stata accertata, in funzione dell'ambito di attività, da [Organismi di Certificazione, nel settore delle prove di strumenti di misura](#).
7. Le procedure utilizzate dai laboratori per l'esecuzione delle prove metrologiche, saranno ritenute valide se riconducibili a metodologie applicate in ambito nazionale e/o internazionale (con particolare riferimento a Direttive e Raccomandazioni OIML) vigenti nel settore di competenza. Tale aspetto dovrà essere documentato, così come saranno documentate le modalità con cui il laboratorio disporrà per gli aggiornamenti al progresso tecnico ed amministrativo nel settore di competenza. In difetto, la Camera di Commercio, in contraddittorio con il richiedente, procederà ad audit specifici attraverso cui constatare l'aderenza a procedure normative, con il supporto della normativa ad esse applicabile, mediante l'utilizzo di una check list predisposta allo scopo.
8. Il personale incaricato della verifica periodica dovrà possedere una adeguata formazione tecnica e professionale ed una soddisfacente conoscenza della normativa vigente in materia di metrologia legale e dei piani di legalizzazione relativi alle categorie di strumenti di misura per i quali è richiesto il riconoscimento. A tal proposito dovrà costituire condizione necessaria di valutazione il *curricula* documentato del laboratorio, con particolare riferimento a quello personale del responsabile tecnico e dell'eventuale sostituto. La sostituzione di tali soggetti comporterà, nelle more della necessaria valutazione da parte della Camera di Commercio, la sospensione delle attività di verifica.

Articolo 5

MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI LABORATORI

La comunicazione per il riconoscimento dell'idoneità (SCIA), deve essere presentata dal laboratorio interessato alla Camera di Commercio della provincia nella quale è ubicata la sede operativa principale.

La comunicazione, redatta in conformità a quanto prescritto dall'art.19 della Legge 07/08/1990 n.241 e s.m.i., deve contenere:

- a) l'indicazione delle categorie di strumenti di misura, con le relative caratteristiche metrologiche, per le quali si chiede il riconoscimento di idoneità;
- b) l'elenco degli strumenti e delle apparecchiature possedute per l'esecuzione della verifica, corredato da apposita relazione tecnico-descrittiva e dei necessari elementi di identificazione, nonché dei relativi certificati di verifica e di taratura, con chiara elencazione dei campioni di 1^a linea e di quelli di lavoro. Dovrà essere inoltre data evidenza delle attività di conferma metrologica dei campioni di lavoro, a mezzo istruzione operativa che descriva le modalità di esecuzione, i criteri di accettazione, le norme di riferimento, i risultati conseguenti e la necessaria periodicità con la quale verrà condotta la predetta attività di conferma;
- c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature. Nella eventualità in cui il laboratorio eserciti la sua attività solo all'esterno, tale planimetria potrà essere limitata al locale nel quale sono conservati e custoditi i campioni ed i mezzi occorrenti per l'esecuzione delle attività di conferma metrologica;
- d) l'elenco del personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali con l'indicazione del responsabile tecnico preposto alla firma degli attestati e/o dei rapporti di verifica, nonché quelli dell'eventuale sostituto;
- e) la documentazione comprovante le condizioni di cui al punto 2 dell'art. 3;
- f) 1. L'impegno a trasmettere, anche per via telematica, entro la prima decade del mese successivo alla data di esecuzione della verifica, a ciascuna Camera di Commercio delle province in cui i laboratori hanno effettuato operazioni di verifica periodica, un documento di riepilogo (su format che sarà concordato) contenente i seguenti elementi:
- i dati identificativi dell'utente;
 - la categoria di strumenti verificati, marca, modello, numero di serie ed ogni ulteriore elemento identificativo;
 - data dell'intervento di verifica;
 - l'esito della verifica e le eventuali anomalie riscontrate.
2. L'impegno a comunicare, con la medesima frequenza di cui al punto 1 precedente, il numero degli strumenti verificati oltre l'ambito del territorio di competenza della Camera di Commercio concedente.
- g) L'impegno a comunicare immediatamente alla Camera di Commercio competente per il territorio dell'utente ogni eventuale illecito riconducibile all'uso di strumenti di misura non conformi, riscontrato durante le operazioni di verifica periodica.
- h) Il deposito fac-simile dei sigilli identificativi che saranno apposti sulle parti componenti la catena metrologica degli strumenti verificati con esito positivo dal laboratorio, (conformi a quanto disposto con direttiva MAP 30/07/2004) nonché il fac-simile della targhetta di verifica con la quale saranno contrassegnati gli strumenti verificati, in analogia a quanto disposto dall'art.3/2° del D.M.182/2000.

Alla predetta comunicazione devono pertanto essere allegati le seguenti dichiarazioni da parte del Legale Rappresentante del laboratorio :

- a) che il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;
- b) che il personale incaricato della verifica è in possesso di una adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli e che si impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale.
- c) Che il laboratorio è certificato da un organismo aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA), firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento, **accreditato in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 in corso di validità, oppure da un Organismo di Certificazione accreditato in base alla norma UNI EN ISO 17021 in corso di validità** e che, pertanto, dispone di un Sistema di Garanzia della Qualità, nel cui oggetto siano esplicitate le attività di **prova di** strumenti di misura;

Il laboratorio deve inoltre depositare con la domanda i fac-simili dei sigilli identificativi di cui al punto h della SCIA e la copia dell'ultimo verbale di verifica ispettiva condotto sullo stesso dall'Organismo di Certificazione di cui al precedente punto c .

La SCIA deve essere accompagnata dalla ricevuta del versamento a favore della Camera di Commercio competente, dell'importo previsto dal tariffario approvato dalla medesima Camera di Commercio.

Articolo 6

PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA'

La Camera di Commercio, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA o della comunicazione di prosecuzione dell'attività già in precedenza riconosciuta idonea, verificato il possesso di requisiti da parte del laboratorio richiedente, anche attraverso l'effettuazione di sopralluoghi e colloqui con il personale del laboratorio, che potranno essere condotti anche con riferimento ad una lista di riscontro che dettagli lo stato dell'arte della normativa all'atto applicabile, prende atto / conferma del/il riconoscimento di idoneità a svolgere l'attività di verifica periodica così come proposta e/o eventualmente modificata/integrata a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di cui è cenno nell'articolo precedente.

Il riconoscimento di idoneità, di durata corrispondente all'anno solare, ha validità su tutto il territorio nazionale e dovrà contenere l'indicazione delle categorie degli strumenti di misura e le caratteristiche metrologiche per le quali il laboratorio è riconosciuto idoneo.

All'atto di presentazione della SCIA, il laboratorio dovrà corrispondere alla Camera di Commercio l'importo previsto dal tariffario in vigore, deliberato dalla Giunta con atto a parte.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato ed avverso lo stesso può essere presentato ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Articolo 7

SOSPENSIONE

La Camera di Commercio, sentito il responsabile del laboratorio, con provvedimento motivato del Segretario Generale, ovvero del Dirigente d'Area preposto, sospende il riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica, per un periodo che sarà valutato caso per caso, qualora:

- il laboratorio non ottemperi a quanto prescritto dall'organismo di certificazione in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità, oppure alle prescrizioni che saranno notificate dalla Camera di commercio;
- il laboratorio ed il relativo personale non abbiano più le condizioni di garanzia di indipendenza richieste dalla normativa vigente;
- nell'espletamento delle funzioni di vigilanza da parte della Camera di Commercio, si accertino irregolarità nelle operazioni di verifica effettuate dal laboratorio, a fronte di dichiarazioni mendaci circa l'avvenuto accertamento del mantenimento nel tempo della affidabilità metrologica degli strumenti di misura verificati, nonché l'integrità dei sigilli anche elettronici, etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti;
- le accettazioni e i rifiuti indebiti di una quantità superiore all'1% degli strumenti di misura complessivamente verificati, a seguito della vigilanza prevista al comma 2 del successivo articolo 11;
- il laboratorio provveda a sostituire il responsabile tecnico (o l'eventuale sostituto) con soggetto diverso con il quale sono state effettuate operazioni di verifica periodica, prima delle necessarie valutazioni da parte della Camera di Commercio, conformemente a quanto prescritto dall'art.4 - punto 7 - del presente regolamento.

Il provvedimento di sospensione cessa quando viene rimossa la causa che lo ha determinato.

Avverso il provvedimento di sospensione può essere presentato ricorso gerarchico a cura del laboratorio, entro trenta giorni dalla notifica, al Segretario Generale della Camera di Commercio, ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica.

La Camera di Commercio si riserva comunque di adottare le misure necessarie qualora ravvisasse ipotesi di reato diverse da quelle non contemplate e non ascrivibili al presente Regolamento.

Articolo 8

REVOCA

La Camera di commercio, sentito il legale rappresentante del laboratorio, con provvedimento motivato del Segretario Generale, ovvero del Dirigente d'Area preposto, revoca il riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica qualora:

- il laboratorio non rimuova, entro il termine di trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;
- il laboratorio effettui più di due violazioni, per ognuna delle quali sia già intervenuto il provvedimento di sospensione.

Avverso il provvedimento di revoca può essere presentato ricorso gerarchico a cura del laboratorio entro trenta giorni dalla notifica, al Segretario Generale della Camera di Commercio, ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica.

La Camera di Commercio si riserva comunque di adottare le misure necessarie qualora ravvisasse ipotesi di reato alle cui competenze attendono altre Autorità.

Articolo 9

RIGETTO

La Camera di Commercio, nei 60 giorni successivi alla presentazione della SCIA, effettua le verifiche ed i controlli sulle dichiarazioni e certificazioni poste a corredo della segnalazione e, in caso di riscontrata assenza di uno o più requisiti e presupposti di legge, ovvero in caso di irregolarità, notifica all'interessato l'ordine motivato di sospendere l'attività intrapresa ovvero di non iniziare la predetta attività richiesta con la SCIA, disponendo se del caso l'eventuale rimozione dei suoi effetti dannosi, salva la possibilità di chiedere al laboratorio di rendere conforme alla normativa vigente l'attività, entro un termine non inferiore a 30 giorni. Ove la conformazione non intervenga nei termini stabiliti, prorogabili su richiesta motivata da parte del laboratorio, la Camera procederà a notificare il divieto di prosecuzione dell'attività ed a rimuovere gli effetti dannosi.

E' comunque salva la facoltà per il laboratorio di presentare una SCIA ex novo, la quale seguirà i medesimi accertamenti, volti ad accertare la conformità alla normativa vigente.

E' appena il caso di sottolineare che, nel caso di dichiarazioni o asseverazioni false o mendaci, non sarà consentita alcuna conformazione.

Decorso il termine di 60 giorni la Camera può comunque procedere mediante provvedimenti in autotutela, ai sensi degli articoli 21/5° e 21/8° della legge 241/1990 e s.m.i., mediante

provvedimento di prosecuzione dell'attività, sentito il laboratorio, previo invio della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, ex art.7 della legge 241/1990 e s.m.i.

Articolo 10

PUBBLICITA'

La Camera di Commercio inserisce gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica nell'apposito elenco creato all'interno del programma informatico denominato "Eureka", consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica e telematica.

La Camera di Commercio comunica il provvedimento di sospensione o di revoca da essa adottato a tutte le Camere di commercio e a tutti gli interessati anche mediante l'inserimento degli estremi del provvedimento stesso nell'elenco di cui al comma precedente.

Articolo 11

RINNOVO

Il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica ha validità annuale, corrispondente all'anno solare.

Il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica è da intendersi rinnovato automaticamente con la presentazione di una comunicazione di prosecuzione dell'attività e mantenimento delle condizioni necessarie accertate all'atto dell'originario riconoscimento. Alla predetta comunicazione dovrà essere allegato il pagamento dell'importo dovuto, così come previsto dal tariffario in vigore presso la Camera di Commercio competente.

Nei 60 giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente comma, la Camera di Commercio inserisce in Eureka i dati necessari a far emergere il mantenimento del riconoscimento di idoneità per l'anno in corso.

Articolo 12

VIGILANZA

1. La vigilanza presso la sede operativa principale del laboratorio è esercitata dalla Camera di Commercio competente per il territorio della predetta sede, con una frequenza di norma annuale, ed è finalizzata a verificare nel tempo che detto laboratorio operi secondo i criteri fissati dal presente regolamento.

2. La vigilanza sugli strumenti verificati dai laboratori riconosciuti idonei viene effettuata dalla Camera di Commercio competente per territorio **almeno sul 5%** degli strumenti verificati su base annuale.
3. Fino a un massimo del 5% degli strumenti verificati su base annuale i mezzi e le risorse necessari alla vigilanza sono messi a disposizione della Camera di Commercio dal laboratorio che ha eseguito la verifica, a meno di comunicazioni preventive (con preavviso minimo di 5 giorni sulla data di esecuzione) attraverso le quali la predetta Camera potrà disporre i necessari atti di accertamento nel corso delle attività in precedenza comunicate.
4. Nei casi in cui l'attività del laboratorio sia sottoposta a vigilanza da altre Camere di Commercio nei cui territori risulti effettuata attività di verifica periodica, i risultati della vigilanza devono essere trasmessi alla Camera di Commercio competente per il territorio della sede principale e presso la quale è stato definito il procedimento riferito all'intervenuto riconoscimento di idoneità.